

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1603 del 01/04/2019
Oggetto	L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO AMBITO DEMANIALE CON CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DENOMINATA "COLLEGAMENTO CAMPO POZZI SAN PROTASO E SERBATOIO PENSILE DI FIORENZUOLA" - T. ARDA - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC). CONCESSIONARIO: IRETI S.p.A. - CODICE SISTEB: PC18T0059
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1566 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO AMBITO DEMANIALE CON CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DENOMINATA “COLLEGAMENTO CAMPO POZZI SAN PROTASO E SERBATOIO PENSILE DI FIORENZUOLA” – T. ARDA – COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).

CONCESSIONARIO: IRETI S.p.A. - CODICE SISTEB: PC18T0059

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 13536 in data 6/09/2018, con cui la Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (Ge), V. Piacenza, 54 (C.F./P.IVA 01791490343), in persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti sig. Bertolini Eugenio, ha domandato, ai sensi della L.R. n° 7/2004, la concessione per l'occupazione di aree demaniali per posa di tubatura sotto l'alveo del T. ARDA in un tratto identificato catastalmente da sponda sx, fronte mappale 24 del foglio 37, a sponda dx, fronte mappale 95 del foglio 45, del C.T. del comune di Fiorenzuola d'Arda;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuto in data 3/10/2018 sul BURERT n. 308 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n° 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota , assunta al prot. ARPAE n°15921 del 9/10/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso l'autorizzazione idraulica all'esecuzione delle opere di che trattasi con prescrizioni;

DATO ATTO :

- che in data 22/08/2018 la Società istante ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- che la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare sino al 31/12/2038, per quanto di competenza e nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Società IRETI S.p.A (C.F/P.IVA 01791490343) con sede a Genova (GE), V. Piacenza, 54 la concessione per l'occupazione di aree demaniali per posa di tubatura sotto l'alveo del T. Arda, così come descritto negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla determinazione, ne costituiscono parte integrante subordinatamente alle condizioni descritte nel disciplinare che, vistato dalla Responsabile della Struttura, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

B) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in quanto l'opera concessa rientra fra le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n° 152 del 2006 di proprietà pubblica per cui esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n° 2/2015;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione con particolare riguardo ai titolari di diritti sulle aree concesse o limitrofe;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.
Dott.ssa Adalgisa Torselli**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343) con sede in Tortona (AL), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Arda in comune di Fiorenzuola d'Arda (loc. Dugara) con condotta acquedottistica e condotta di rete del cavo a fibre ottiche posizionati in alveo, a profondità di -2 m dal *talweg*, all'interno di bauletto di CLS armato di dimensioni 180 cm X 100 cm.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: Comune di Fiorenzuola d'Arda: da sponda sx fronte mappale 24 del fg. 37 a sponda dx fronte mappale 95 del fg. 45.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare.

Articolo 4

Canone, cauzione e spese

1) La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015.

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- 2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 3) Le condotte dovranno essere in grado di sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da responsabilità per danni conseguenti;
- 4) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 5) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 6) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.
- 7) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 8) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).
- 9) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
- 10) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 11) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture realizzate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 12) E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

13) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro.

14) L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 15921 del 09/10/2018

- 1) La tubazione di attraversamento alveo dovrà essere realizzata con la posa della tubazione alla quota di -3 m dal fondo alveo del torrente Arda.
- 2) Dovrà essere assicurato il ripristino delle opere di difesa spondali interferenti con l'intervento in alveo del torrente.
- 3) Ogni eventuale variazione che si riterrà necessaria dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Servizio.
- 4) Il tracciato del nuovo impianto dovrà essere segnalato con idonee paline.
- 5) Dovrà essere comunicata la data di inizio e di ultimazione dei lavori onde consentire l'eventuale sorveglianza da parte di funzionari dello scrivente Servizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.